

Il diritto costituzionale dello Stato di Sonora: aspetti comparatistici

di Mauro Mazza

Abstract: The constitutional law of the State of Sonora: comparative aspects – The essay, after some historical observations, examines the constitutional system of the state of Sonora. The discipline of fundamental rights is analyzed, also in the dimension of the legal comparison. The form of government and the type of state are studied, with particular regard to the municipal level of territorial decentralization.

Keywords: Constitution of Sonora, Fundamental Rights, Form of Government, Local Administration.

1. Origine storica del diritto costituzionale dello Stato di Sonora

Le istituzioni di diritto costituzionale dello Stato di Sonora sono assai risalenti, anteriori alla stessa Costituzione politica degli Stati Uniti Messicani del 1917. Esse, infatti, traggono origine dalla Carta costituzionale sonorense del 1872, la quale peraltro è richiamata anche dal testo costituzionale statale vigente dello Stato di Sonora, dal momento che il Congresso costituente di Sonora¹ ha approvato l'attuale Costituzione del 1917 qualificandola come una riforma della Costituzione politica di Sonora del 1872².

D'altro canto, la *Magna Carta* sonorense del 1917, che affonda dunque le proprie radici storiche nella Costituzione del 1872, è stata riformata in numerose occasioni, tra cui in misura particolarmente estesa nel 2014³. Si può osservare che non vi è stato decennio del Novecento nel corso del quale non siano intervenute modificazioni della Costituzione statale sonorense. Da ultimo, la Costituzione politica dello Stato di Sonora è stata revisionata nel maggio 2017.

3779

¹ Sul tema, v. M. González Oropeza, *Los Congresos Constituyentes durante los últimos 150 años de México*, México, 2008.

² Per i profili del diritto costituzionale locale nell'ordinamento federale messicano, v. M.N. Gámiz Parral, *Derecho Constitucional y Administrativo de las Entidades Federativas*, México, 2000, 2^a ed.; M.N. Gámiz Parral, C. Astudillo, I. de los Santos Olivo, G. Armienta Hernández (coord.), *Derecho Constitucional Estatal*, México, 2009.

³ Si vedano J.A. Ruibal Corella, *La Constitución Política del Estado de Sonora. Antecedentes Históricos y Comentarios a su Articulado*, México, 2014, 3^a ed.; M.I. Aragón Salcido, *La Constitución Política del Estado de Sonora y su evolución*, in F.J. de Andrea Sánchez (coord.), *Derecho Constitucional Estatal. Estudios históricos, legislativos y teórico-prácticos de los estados de la República mexicana*, México, 2001, 385 ss.

2. La disciplina dei diritti fondamentali, nella prospettiva del diritto costituzionale comparato

Dal punto di vista della modellistica comparata, la Costituzione politica dello Stato di Sonora si iscrive pienamente nella tradizione del costituzionalismo di matrice occidentale⁴, come del resto si verifica al livello federale per la Costituzione politica degli Stati Uniti Messicani⁵. Ne deriva che la Costituzione sonorense comprende una prima parte dedicata al catalogo dei diritti fondamentali e una seconda parte che invece si occupa dell'organizzazione dei poteri. I diritti fondamentali preesistono allo Stato, dal quale sono riconosciuti e garantiti. La prospettiva costituzionale è, quindi, diversa ed opposta rispetto a quella che era propria degli Stati socialisti dell'Europa centro-orientale fino alla caduta del Muro di Berlino⁶ e che anche attualmente è accolta nell'ordinamento della Repubblica popolare cinese⁷, dal momento che secondo la dottrina costituzionale socialista i diritti sono tali soltanto se posti e riconosciuti dallo Stato, con la conseguenza che i diritti medesimi non possono essere esercitati per finalità contrarie a quelle ufficialmente

⁴ Su cui v. C. Martinelli, *Le radici del costituzionalismo. Idee, istituzioni e trasformazioni dal Medioevo alle rivoluzioni del XVIII secolo*, Torino, 2016, 2^a ed.

⁵ Sul costituzionalismo messicano, cfr. E. Roza Acuña, *Il costituzionalismo del Messico e dell'America centrale. Evoluzione politico-costituzionale e Carte costituzionali*, presentazione di G. Rolla, Torino, 2008. In relazione alle tappe storiche, v. L. Raigosa, *Las edades del constitucionalismo mexicano y la función de reforma a la Constitución*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, n. 150, settembre-dicembre 2017, 1319 ss. Nell'ottica della circolazione dei modelli, v.: G. Rolla, *La concezione dei diritti fondamentali nel costituzionalismo latino-americano*, in C. Amato, G. Ponzanelli, Giulio (cur.), *Global Law v. Local Law. Problemi della globalizzazione giuridica* (atti del XVII Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato-AIDC, svoltosi a Brescia dal 12 al 14-5-2005), Torino, 2006, 255 ss.; D. García Belaunde, C. Hakansson Nieto, J. Palomino Manchego, *Influenze europee e statunitensi sul costituzionalismo Latino-americano. Garanzie costituzionali e presidenzialismo*, Bologna, 2010, 2^a ed. (*Center for Constitutional Studies and Democratic Development-CCSDD Lecture Series*, n. 1); E. Roza Acuña, *Il costituzionalismo in vigore nei paesi dell'America latina*, Torino, 2012; Id., *El constitucionalismo actual en América latina*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015; Gross Espiell, Héctor, "El constitucionalismo latinoamericano y la codificación en el siglo XIX", in *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, n. 6, 2002, 143 ss.; R. Zamorano Farías, *Modernidad, sociedad y constitucionalismo en América Latina*, in *Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, n. 19, luglio-dicembre 2008, 237 ss.; J.M. Portillo Valdés, *Historia mínima del constitucionalismo en América Latina*, México, 2016.

⁶ Si vedano G.F. Ferrari, *Le libertà. Profili comparatistici*, Torino, 2011, 196 ss.; L. Montanari, *Le nuove democrazie dell'Europa centro-orientale*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, II, Roma-Bari, 2014, 2^a ed., 512 ss. Per la Russia sovietica, v. le analisi retrospettive nel vol. tematico di A. Panaccione (cur.), *1917 e dopo: la Russia e l'Occidente, Il Ponte*, n. 11-12, 2017, nonché, nella dottrina russa (post-sovietica), S. Belov, *On the 100th Anniversary of the Russian 1917 Revolution and Law*, in *Russian Law Journal*, 2017, n. 4, 4 ss., e in quella italiana A. Di Gregorio, *Uno Stato "nuovo" e un diritto "nuovo": la Rivoluzione bolscevica e la sua eredità giuridica a cent'anni dall'"Ottobre"*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2017, 993 ss.

⁷ Cfr. M. Mazza, *Lineamenti di diritto costituzionale cinese*, Milano, 2006; Id. (cur.), *I sistemi del lontano Oriente (Trattato di Diritto pubblico comparato ed europeo, fondato e diretto da G.F. Ferrari)*, Milano, 2019; A. Rinella, *Cina*, Bologna, il Mulino, 2006.

affermate come prioritarie dallo Stato, né tantomeno in maniera tale da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza statale. Ciò precisato, bisogna subito aggiungere che l'ordinamento sonorense si caratterizza per un'ampia internazionalizzazione del diritto costituzionale, nella direzione del diritto internazionale dei diritti umani⁸, operata mediante il richiamo non soltanto dei diritti umani riconosciuti dalla Costituzione politica federale messicana, ma altresì dei diritti dell'uomo consacrati nelle principali convenzioni internazionali sui diritti umani fondamentali ratificate dagli Stati Uniti Messicani⁹.

Nell'ambito della protezione accordata dalla Costituzione di Sonora ai diritti umani spiccano le previsioni superprimarie per la tutela e la promozione dei diritti dei popoli indigeni e delle comunità indigene. Si tratta di previsioni costituzionali importanti, sia per l'ampiezza della protezione accordata che per l'accoglimento del principio, sul piano comparativo fatto proprio anche da alcune significative esperienze nazionali come quella canadese in materia di diritti delle popolazioni aborigene¹⁰, per la quale gli appartenenti ai gruppi etnici indigeni sono titolari di diritti speciali a condizione che le peculiari istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche dei gruppi stessi siano state in tutto o in parte conservate anche a seguito della colonizzazione europea¹¹.

Gli *standards* internazionali in tema di protezione dei diritti delle popolazioni indigene¹² sono pienamente rispettati dalla Costituzione di Sonora. In particolare, ciò vale per il riconoscimento costituzionale del diritto all'autodeterminazione interna¹³, ovvero all'autogoverno, dei popoli e delle comunità indigeni dello Stato di Sonora¹⁴. Le disposizioni costituzionali statali di Sonora sui popoli e le comunità indigeni sono, del resto, diretta conseguenza della ratifica, da parte degli Stati Uniti Messicani nel 1990, della Convenzione dell'Organizzazione internazionale

⁸ Sul tema, con riguardo alle (complesse) problematiche del diritto costituzionale globale, v. L. Mezzetti, C. Pizzolo (cur.), *Diritto costituzionale transnazionale* (atti del Seminario internazionale svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna il 6-3-2012), Bologna, 2013, ed *ivi* cfr. spec. M. Figueiredo, *América Latina y la defensa y promoción de los derechos humanos: las Constituciones y el derecho internacional de los derechos humanos en la región*, 13 ss. Cfr., inoltre, L. Mezzetti, *L'internazionalizzazione del diritto costituzionale*, relazione al Seminario internazionale, dedicato al Diritto costituzione globale, tenutosi nell'Accademia delle Scienze di Bologna il 12-3-2013; Id., *Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale*, *lectio* (nell'ambito del ciclo di seminari su Diritto costituzionale della comunità internazionale, a.a. 2017-2018) tenuta presso l'Università di Bologna il 3-11-2017. I profili (assai attuali) della globalizzazione non escludono, peraltro, l'emersione di sistemi dei diritti umani a dimensione regionale; si veda M. Bussani, *De-globalising human rights? I diritti umani comparati*, in *Ann. dir. comp.*, 2017, 91 ss.

⁹ In tal senso dispone l'art. 1, modificato nel 2014, della Costituzione dello Stato di Sonora.

¹⁰ Il riferimento è da intendere a quanto stabilisce la *section 35* del *Constitution Act* canadese del 1982. Su di essa, sia consentito rinviare a M. Mazza, *La protezione dei popoli indigeni nei Paesi di common law*, Padova, 2004, 68 ss.

¹¹ Cfr. il terzo comma dell'art. 1 della Costituzione sonorense, nel testo modificato dalla revisione costituzionale del 2010.

¹² Sui quali v., ampiamente, M. Åhrén, *Indigenous Peoples' Status in the International Legal System*, New York, 2016.

¹³ Con esclusione dell'autodeterminazione c.d. esterna, ovvero della secessione.

¹⁴ Si veda il quarto comma dell'art. 1 della Carta costituzionale statale di Sonora, dopo la riforma del 2010.

del lavoro n. 169 del 1989 sui diritti dei popoli indigeni e tribali; esse si pongono, altresì, in armonia con importanti strumenti di *soft law*, quali la Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni del 2007 nonché, da ultimo, la Dichiarazione dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) sui diritti dei popoli indigeni, che riguarda i popoli e le comunità indigeni di America settentrionale, Messico, America centrale e Caraibi, adottata nel 2016¹⁵.

Le previsioni costituzionali sonorensi sui diritti indigeni specificano nel dettaglio il riconoscimento del principio dell'autodeterminazione interna. Esse si riferiscono, in primo luogo, all'autogoverno indigeno, nel senso che gli appartenenti ai popoli e alle comunità indigeni hanno il diritto di scegliere i propri rappresentanti, vale a dire i componenti delle autorità aborigene locali, secondo le regole e i procedimenti che sono caratteristici del diritto consuetudinario autoctono¹⁶. Egualmente, i popoli e le comunità indigeni di Sonora mantengono il diritto di utilizzare i metodi tradizionali di risoluzione delle controversie, fatta salva però la necessità che tali procedure siano rispettose sia dei principi generali contenuti nella Costituzione politica federale degli Stati Uniti Messicani che dei diritti fondamentali dell'uomo¹⁷. Inoltre, la Costituzione statale di Sonora contiene riferimenti espressi al fatto che il riconoscimento tanto dell'autogoverno locale attraverso i capi tradizionali che i meccanismi di risoluzione delle controversie regolati dal diritto consuetudinario indigeno devono garantire i diritti delle donne, salvaguardare cioè la partecipazione delle donne nei procedimenti di scelta dei componenti delle autorità locali tradizionali e tutelare, altresì, la dignità della donna nelle procedure per la soluzione dei conflitti interni. In definitiva, nelle disposizioni ora in esame della Costituzione statale sonorense dedicate ai diritti dei popoli e delle comunità indigeni emerge la classica questione, ricorrente nelle esperienze di numerosi Paesi appartenenti sia alla tradizione giuridica di *common law* che a quella di *civil law* e degli Stati scandinavi, per la quale la tutela della speciale minoranza rappresentata dai popoli indigeni deve tenere in debito conto, proprio al fine di essere effettiva e completa, i problemi di protezione della minoranza, o meglio dei soggetti particolarmente vulnerabili, nell'ambito della minoranza stessa, quali sono le donne o anche, per certi versi, i soggetti appartenenti ai segmenti più giovani della popolazione indigena¹⁸.

¹⁵ Durante l'Assemblea generale dell'OSA tenutasi dal 13 al 15 giugno 2016 nella città di Santo Domingo (Repubblica Dominicana). Si veda A. Gouritin, A. Aguilar, *La adopción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: un análisis crítico desde el punto de vista de los derechos ambientales*, in *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 2017, 291 ss.

¹⁶ Cfr. il quarto comma dell'art. 1 della Costituzione di Sonora, *sub lett. A e C*. Sul riconoscimento costituzionale dei diritti dei popoli indigeni quale «elemento trainante del riconoscimento ufficiale di un pluralismo normativo», v. da ultimo S. Lanni, *Il diritto nell'America latina*, Napoli, 2017, 125 ss.

¹⁷ Si veda il quarto comma della disposizione costituzionale menzionata nella nota che precede, *sub lett. A e B*.

¹⁸ V. se vuoi, M. Mazza, *I diritti degli aborigeni nel mondo contemporaneo*, in AA.VV., *I diritti fondamentali in Europa* (atti del XV Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, Messina-Taormina, 31-5/2-6-2001), Milano, 2002, 427 ss.

Molto importanti sono anche le previsioni costituzionali sonorensi sulla tutela dei diritti linguistici dei membri dei gruppi etnici indigeni, dal momento che la lingua costituisce lo strumento fondamentale per la sopravvivenza delle culture tradizionali (ovvero: delle etnoculture) dei popoli aborigeni¹⁹.

Un altro aspetto rilevante, puntualmente disciplinato dalla Costituzione statale di Sonora, riguarda l'uso delle terre e delle acque da parte di coloro che fanno parte dei popoli e delle comunità indigeni. Si prevede, infatti, un accesso preferenziale a queste risorse per gli indigeni nelle terre di loro tradizionale insediamento, fatti salvi però sia i diritti dei terzi che le esigenze prioritarie e/o strategiche dello Stato federale messicano. Anche da questo punto di vista, si pone una questione classica del diritto dei popoli indigeni, i quali come speciale minoranza che preesiste al fenomeno della colonizzazione si distinguono tanto dalle c.d. vecchie minoranze, che da tempo sono presenti sul territorio nazionale²⁰, quanto dalle c.d. nuove minoranze, le quali sono invece composte da persone più recentemente giunte sul territorio nazionale. Per fare un solo esempio, tratto dalle esperienze di diritto comparato, si può ricordare che nei Paesi scandinavi²¹, e soprattutto in Norvegia²², si sono poste molte questioni, e sono state adottate numerose decisioni giudiziarie,

¹⁹ Cfr. la lett. D del quarto comma dell'art. 1 della Costituzione sonorensi. Sul piano comparativo, v. G. Poggeschi, *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, Roma, 2010; Id., *Language Rights and Duties in the Evolution of Public Law*, Baden-Baden, 2013. Per le peculiarità dell'area ibero/latinoamericana, cfr. I. Corral Pérez, *Indigenous Languages, Identity and Legal Framework in Latin America: An Ecolinguistic Approach*, in *Social and Behavioral Sciences*, 2015, 111 ss.; E. Buono, *Questione linguistica, questione indigena e paradigma plurinazionale nell'esperienza latinoamericana*, in *Dir. pubbl. com. eur.*, 2016, 1189 ss., che parla di «nuovo modello di Stato, plurilingue e multiculturale» (cfr. 1191).

²⁰ Un buon esempio in tal senso è fornito, in Italia, dalla legge n. 482 del 1999, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», che oscilla tra accoglimento (prevalente) del sistema del bilinguismo e prospettiva del separatismo linguistico. A commento, si vedano: E. Palici di Suni Prat, *La legge italiana sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche nel quadro europeo*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2000, 101 ss.; V. Piergigli, *Lingue minoritarie e identità culturali*, Milano, 2001; Id., *Le minoranze linguistiche nell'ordinamento italiano: recenti sviluppi normativi*, in *Plurilinguismo. Contatti di lingue e culture*, n. 9, 2002, 43 ss.; Id., *Le minoranze linguistiche storiche nell'ordinamento italiano: quale futuro di fronte alle politiche per l'immigrazione e l'internazionalizzazione?*, in *Federalismi.it*, n. 8/2015 (www.federalismi.it); F. Palermo, *La tutela delle minoranze nell'ordinamento italiano. Un sistema complesso tra asimmetria, decentramento, uguaglianza e promozione delle diversità*, in E. Pföstl (cur.), *Valorizzare le diversità: tutela delle minoranze ed Europa multiculturale*, Roma, 2003, 163 ss.; Id., *Le minoranze linguistiche in Italia dopo la legge generale di tutela*, in A. Lollini (cur.), *Pluralismo linguistico e costituzioni. Un'analisi comparata*, Merano, 2004, 111 ss.; L. Panzeri, *La tutela dei diritti linguistici nella Repubblica delle autonomie*, Milano, 2016; Id., *La questione linguistica nello Stato multiculturale: il caso dell'Italia*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2016, 1145 ss.; D.E. Tosi, *Diritto alla lingua in Europa*, Torino, 2017, 126 ss..

²¹ Cfr. M. Mazza, *I diritti degli indigeni sulle risorse naturali ed energetiche negli Stati artici. Profili internazionali e comparati*, Napoli, 2012 (*Quaderni del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Bergamo*); Id., *Risorse minerarie e conoscenza tradizionale indigena nella regione polare artica*, in *Filodiritto*, gennaio 2020 (www.filodiritto.com).

²² Con particolare riferimento alla Contea di Finnmark (nella Norvegia del Nord): v. M. Mazza, *The Protection of Saami (Land) Rights in Finnmark: A Comparative Assessment*, in G.F. Ferrari, (Ed.), *Two Centuries of Norwegian Constitution: Between Tradition and Innovation*, The Hague, 2015, 159 ss.

in tema di sfruttamento preferenziale delle risorse naturali (del suolo, del sottosuolo, delle acque interne e di quelle marine) da parte degli appartenenti alla popolazione indigena dei Saami/Lapponi, poiché tali diritti speciali hanno suscitato la reazione contraria delle persone che abitano le terre di tradizionale insediamento degli aborigeni ma che non sono parte del gruppo etnico indigeno.

Del resto, anche nell'ambito dello Stato di Sonora si sono manifestati casi rilevanti di contrapposizione tra i popoli e le comunità indigeni, da una parte, e le autorità pubbliche statali, dall'altro lato. Ciò è avvenuto, in particolare, nel conflitto che vede l'opposizione del gruppo etnico Yaqui²³ rispetto alla costruzione di un acquedotto che devierebbe il corso del fiume Yaqui²⁴, il quale ha, per le concezioni cosmogoniche (e la c.d. cosmovisione) della popolazione Yaqui, una rilevanza spirituale²⁵. Gli Yaqui hanno presentato, a partire dall'agosto 2010, una

²³ Sul popolo Yaqui, e sulla "Yaquiness", v. K.C. Erickson, *Yaqui Homeland and Homeplace. The Everyday Production of Ethnic Identity*, Tucson (AZ), 2008; J.L. Moctezuma Zamarron, H.E. López Aceves, *Conformaciones identitarias de los yaquis y los mayos*, in M.A. Bartolomé, (coord.), *Visiones de la diversidad. Relaciones interétnicas e identidades indígenas en el México actual*, I, México, 2005, 61 ss.; E.H. Spicer, *Los Yaquis. Historia de una cultura*, México, 1994; A. Fabila Montes de Oca, *Las tribus yaquis de Sonora: su cultura y anhelada autodeterminación*, México, 1978. Per i profili storici, cfr. R.B. Folsom, *The Yaquis and the Empire. Violence, Spanish Imperial Power, and Native Resilience in Colonial Mexico*, New Haven (CT)-London, 2014; I.A. Revilla Celaya, *Utopías liberales: proyectos de colonización y rebeliones indígenas en los valles del Yaqui y Mayo, 1853-1867*, Hermosillo, 2014, cui adde, in epoca risalente, R. Acosta, *Apuntes históricos sonorenses: la conquista temporal y spiritual del yaqui y del mayo*, México, 1949.

²⁴ Cfr. la breve notazione dal titolo *Messico - La tribù Yaqui lotta per la difesa dell'acqua e del territorio*, nel sito Internet www.globalproject.info, e inoltre, nella letteratura ispanofona, *La tribu yaqui y la defensa de sus derechos territoriales*, n. tematico di *Diario de Campo* (pubblicazione bimestrale dell'*Instituto Nacional de Antropología e Historia-INAH*, Città del Messico), n. 8, 2015; J.L. Moreno Vázquez, *Despojo de agua en la cuenca del río Yaqui*, Hermosillo, 2014; AA.VV., *Derecho al agua y el conflicto Yaqui*, in *Derecho Ambiental y Ecología*, n. 57, 2013, 9 ss. Per una panoramica generale dei conflitti socio-ambientali in Messico, che sono basati (e pongono) rivendicazioni territoriali, v. M.F. Paz Salinas, *Luchas en defensa del territorio. Reflexiones desde los conflictos socio ambientales en México*, in *Acta Sociológica*, maggio-agosto 2017, 197 ss., dove sono esaminati 34 casi (scelti dall'autrice su un totale di 162 conflitti socio-ambientali, dei quali 62 casi in aree abitate da comunità indigene e, appunto, 34, riguardanti la difesa del territorio), ed *ivi* cfr. spec. *sub De la defensa del territorio a las territorialidades en disputa*, p. 215 ss.

²⁵ Sulla sacralità, strettamente connessa alla territorialità, nonché le rappresentazioni immaginarie e conoscenze etnoastronomiche degli Yaqui, v.: A. Gramigna, C. Rosa, *Il mondo degli Incanti. Un'indagine di campo presso la Tribù Yaqui del Sonora*, prefaz. di B. Agustín Escolano, Roma, 2016; A. Gramigna, *Ai confini del mondo. Formazione, spiritualità e incanto nella tribù Yaqui*, in *Civitas educationis. Education, Politics and Culture*, 2016, n. 1, 101 ss.; Id., *Quando gli spiriti ci parlano. Conflitto interculturale e formazione nella tribù Yaqui*, in *Studium educations*, 2017, n. 2 (*sub Dossier: Studi comparati ed etnografici in educazione*), 115 ss.; M.E. Olavarría, *Cruces flores y serpientes. Simbolismo y vida ritual yaquis*, México, 2003; R.W. Giddings, *Yaqui Myths and Legends*, Tucson (AZ), 1959. Come è stato osservato, «L'autodeterminazione degli Yaqui si fonda sulla loro peculiare identità. Ed è per questo motivo che si autodefiniscono "tribù", non in senso etnico, ma in senso antropologico, per differenziarsi dagli altri popoli indigeni. L'identità e l'autodeterminazione si basano sulla difesa della conoscenza che deriva loro dalla sapienza ancestrale che è anche la base della loro educazione. La sapienza ancestrale ha un'intensa connotazione spirituale, ed è per questo che gli Yaqui sono soliti dire che raccontare degli indigeni senza citare il valore centrale della spiritualità è come parlare delle nuvole senza dire che sono in cielo» (cfr. A. Gramigna, Anita, *op. cit.*, 117, nt. 25).

serie di ricorsi giudiziari, culminati nella sentenza emanata l'8 maggio 2013 dalla Corte suprema di giustizia della Nazione²⁶, con la quale viene in primo luogo riconosciuta la fondatezza delle contestazioni mosse dagli indigeni alla realizzazione del progetto, disponendo altresì la predisposizione di una nuova valutazione di impatto ambientale (ovvero: *resolutivo de «Manifestación de Impacto Ambiental»*, MIA), previa consultazione della tribù Yaqui. Tuttavia, la questione non appare definitivamente risolta, poiché le autorità competenti tardano a dare attuazione alla menzionata pronuncia della Corte suprema di giustizia²⁷. Il gruppo tribale Yaqui, con l'assistenza dallo *Yaqui Human Rights Project*²⁸ della *University of Arizona College of Law*, ha altresì presentato nel gennaio 2011 una petizione alla Commissione interamericana dei diritti umani, la quale il 1° ottobre 2015 ha dichiarato che l'iniziativa del Governo messicano, consistente nella alterazione del corso del fiume, costituisce violazione dei diritti umani fondamentali della popolazione indigena²⁹.

Il divieto di ogni forma di discriminazione contro gli appartenenti ai popoli e alle comunità indigeni dello Stato di Sonora si connette alla più generale proibizione costituzionale statale sonorense rispetto alle discriminazioni basate sull'origine etnica o nazionale, il genere, l'età, la disabilità, le condizioni sociali e di salute, la fede religiosa, le opinioni, le preferenze sessuali, ecc.³⁰ In definitiva, il divieto generale delle discriminazioni è affermato dalla Costituzione di Sonora successivamente all'affermazione del compito dello Stato e delle amministrazioni comunali di promuovere l'uguaglianza delle opportunità degli indigeni e di eliminare qualsiasi pratica discriminatoria nei confronti degli indigeni medesimi, cosicché anche sotto questo profilo emerge la speciale rilevanza che nell'ordinamento costituzionale di Sonora viene riconosciuta alla protezione dei popoli e delle comunità indigeni.

Il catalogo dei diritti fondamentali della Costituzione di Sonora è di particolare pregio anche per quanto riguarda il riconoscimento e la garanzia dei diritti c.d. di ultima (o terza) generazione, che quindi sono di più recente enucleazione rispetto ai più tradizionali diritti civili e politici (o di prima generazione), nonché economici, sociali e culturali (ovvero, di seconda generazione). Non è a dire, ovviamente, che tali diritti fondamentali non possano essere adeguatamente tutelati anche negli ordinamenti costituzionali, come quello italiano, nei quali i diritti c.d. di ultima generazione sono pressoché assenti, perché il testo costituzionale è stato adottato quando i diritti in esame ancora non erano emersi nel dibattito giuridico. È

²⁶ Sulla (complessa) vicenda giudiziaria, v. J.L. Moreno Vázquez, *La lucha por el agua de los yaquis*, in *Diario de Campo*, n. 8, 2015, 13 ss.

²⁷ I ritardi e le omissioni riguardano le competenze della Commissione Nazionale dell'Acqua (CONAGUA), della Segreteria dell'Ambiente e delle Risorse Naturali (SEMARNAT), nonché della Procura Federale per la Protezione dell'Ambiente (PROFEPA).

²⁸ Del quale è responsabile il prof. James Hopkins, docente di *American Indian Studies & Latin American Studies*.

²⁹ V. i ragguagli all'indirizzo Internet <https://law.arizona.edu>.

³⁰ Si vedano, comparativamente, il quinto e il settimo comma dell'art. 1 della Costituzione di Sonora, nei testi che risultano, rispettivamente, a seguito delle riforme costituzionali del dicembre 2010 e di giugno 2014.

evidente, infatti, che intervengono le tecniche argomentative degli interpreti della Costituzione, che fanno discendere la protezione dei nuovi diritti dalle disposizioni presenti nel tessuto costituzionale. I diritti in questione, infatti, sono suscettibili sia di essere costituzionalizzati che di essere dedotti costituzionalmente³¹. Tuttavia, non è revocabile in dubbio che l'espressa enunciazione dei diritti di ultima generazione nel dettato costituzionale, così come avviene nel sistema costituzionale dello Stato di Sonora, rafforza o, comunque, rende più agevole la piena tutela e promozione dei diritti in esame.

Fra i diritti di ultima generazione, vanno segnalati, nella Costituzione di Sonora, il diritto alla connettività delle reti digitali di informazione e comunicazione³², ovvero più brevemente il diritto di accesso a Internet, che è oggetto di crescente attenzione nel panorama comparatistico³³. Sono, inoltre, riconosciuti e garantiti sia il diritto all'ambiente³⁴ che il diritto all'acqua³⁵, con la precisazione, in

³¹ Come ha osservato T.E. Frosini, *Liberté, Egalité, Internet*, Napoli, 2015, 38 ss. (a proposito della libertà informatica).

³² Si veda il dodicesimo comma dell'art. 1 della Costituzione sonorense.

³³ Cfr., in Italia, soprattutto T.E. Frosini, *op. cit.* Per l'impatto di Internet su libertà fondamentali e diritti umani, v. O. Pollicino, T.E. Frosini, E. Apa, M. Bassini, Marco (cur.), *Diritti e libertà in Internet*, Milano, 2017. La qualificazione dell'accesso a Internet, inteso nell'accezione di diritto di utilizzare Internet, come diritto umano o fondamentale è stata criticata: v. L. Cuocolo, *La qualificazione giuridica dell'accesso a Internet, tra retoriche globali e dimensione sociale*, in *Pol. dir.*, 2012, p. 263, o, comunque, ritenuta non essenziale: cfr. P. Passaglia, *Diritto di accesso ad internet e giustizia costituzionale. Una (preliminare) indagine comparata*, in www.giurcost.org, che preferisce, al fine della migliore definizione di *internet sub specie juris*, richiamare la nozione, ovvero la categoria concettuale, di servizio pubblico. Circa la «scindibilità della dimensione dell'accesso alla rete da quella della navigazione vera e propria», v. P. Passaglia, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in www.giurcost.org e in M. Nisticò, P. Passaglia (cur.), *Internet e Costituzione. Atti del Convegno, Pisa 21 e 22 novembre 2013*, Torino, 2014, 1 ss., 21 e 30, *ivi* v. testo e nt. 33, dove l'autore modifica parzialmente, *melius re perpensa*, l'opinione dal medesimo espressa nello scritto "Diritto di accesso ad internet e giustizia costituzionale", cit. Sui vari aspetti della costituzionalizzazione del diritto (di accesso) a Internet, v. P. Costanzo, *Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica)*, in P. Caretti (cur.), *L'informazione. Il percorso di una libertà*, Firenze, 2012, 9 ss. Con riguardo al problema del c.d. *digital divide*, v. infine le considerazioni di S. Rodotà, *Accesso alla rete, un diritto per tutti*, in *La Repubblica*, 7-11-2011, nonché ampiamente E. De Marco (cur.), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Milano, 2008.

³⁴ Sul carattere fondamentale del diritto all'ambiente v., nella prospettiva della comparazione, A. Marchetti, *Il diritto all'ambiente nella nuova generazione dei diritti fondamentali: un diritto sociale atipico? Riflessioni e prospettive alla luce delle esperienze giuridiche europee*, in E. Catelani, R. Tarchi (cur.), *I diritti sociali nella pluralità degli ordinamenti*, Napoli, 2015, 241 ss.

³⁵ Si vedano il tredicesimo e il quattordicesimo comma dell'art. 1 della *Magna Carta* di Sonora. Sul diritto (naturale) fondamentale della persona all'acqua v., nella letteratura italofofona, M. Varano, *Il diritto all'acqua*, in *Ragion pratica*, 2009, 491 ss. (che cita, nella nt. 10, L. Ferrajoli, *L'acqua come bene comune e il diritto all'acqua come diritto fondamentale*, relazione al Convegno internazionale sul diritto all'acqua, Gorizia, 8-2-2003); G. Cordini, *I diritti sull'acqua e il diritto all'acqua. Le risorse idriche: profili giuridici*, in *Dir. ec.*, 2010, 7 ss.; T.E. Frosini, *Dare un diritto agli assetati*, in *Analisi giur. ec.*, 2010, 29 ss.; S. Staiano, *Note sul diritto fondamentale all'acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio, ideologie della privatizzazione*, in *Federalismi.it*, n. 5/2011 (www.federalismi.it); T. Scovazzi, *Considerazioni sul diritto all'acqua e all'igiene come diritto umano*, in B. Biscotti, E. Lamarque (cur.), *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015*, Torino, 93 ss.; F. Nicotra, *Un 'diritto nuovo': il diritto all'acqua*, in *Federalismi.it*, n. 14/2016 (www.federalismi.it); F. Palazzotto, *Il diritto fondamentale all'acqua fra beni*

quest'ultimo caso, che si tratta di acqua per il consumo personale e domestico, di cui ciascuno deve potere disporre in maniera sufficiente, salubre, accettabile nonché a costi accessibili³⁶.

Il diritto all'informazione è oggetto di ampia disciplina nel diritto costituzionale sonorense. Esso viene qualificato come un diritto umano fondamentale³⁷, che include il diritto di accedere ai dati personali detenuti dall'amministrazione pubblica, senza necessità, per l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali, di dimostrare alcun interesse o giustificazione alla base della richiesta. Il diritto di accesso ai dati personali, d'altra parte, comprende il diritto fondamentale di ottenere la rettificazione dei dati medesimi (c.d. *habeas data*)³⁸. È previsto, inoltre, dalla Costituzione in esame l'Istituto sonorense per la trasparenza, l'accesso all'informazione pubblica e la protezione dei dati personali, creato quale «organismo pubblico autonomo, specializzato, imparziale, collegiale e indipendente», le cui decisioni, relativamente alla materia dell'accesso all'informazione pubblica, sono vincolanti per i soggetti obbligati e impugnabili unicamente davanti all'autorità giurisdizionale.

3. La forma di governo nel sistema istituzionale dello Stato di Sonora

Con riguardo alla forma di governo, premesso che la Costituzione statale di Sonora stabilisce espressamente che la sovranità territoriale, la quale si integra con la sovranità nazionale, risiede essenzialmente e originariamente nel popolo sonorense, il quale esercita la sovranità medesima attraverso i poteri pubblici dello

economicamente rilevanti e proprietà collettiva demaniale, in M. Salerno, M. Ferrara (cur.), *Costituzione economica e democrazia pluralista*, presentazione di G. di Plinio, R. Orrù e F. Politi, Milano, 2017 (*Collana Itinerari della Comparazione - Quaderni della Rivista Dpceonline*, diretta da G.F. Ferrari, n. 1), p. 415. Con riguardo ai sistemi giuridici latinoamericani e caraibici, esaminati sia **al livello costituzionale che della** legislazione ordinaria, cfr. L. Mezzetti, *Il diritto all'acqua negli ordinamenti dei Paesi latinoamericani: evoluzioni recenti e prospettive*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2012, 553 ss. (nella sez. monografica, a cura di T.E. Frosini e L. Montanari, dal titolo *Il diritto all'acqua. Alcune riflessioni in prospettiva comparata*). Nella dottrina iberoamericana, v. E.O. Rabasa, C.B. Orriaga García (coord.), *Agua. Aspectos Constitucionales*, México, 2011. Nella letteratura internazionale, si segnalano l'opera di riferimento *in subiecta materia* di J. Murillo Chávarro, *The Human Right To Water. A Legal Comparative Perspective at the International, Regional and Domestic Level*, Cambridge, 2015, nonché The Rt Hon Lady Justice Arden, *Water for All? Developing a Human Right to Water in National and International Law*, in *Int'l & Comp. L.Q.*, 2016, 771 ss.; V. Bernaud, *La consécration d'un droit fondamental à l'eau est possible. Étude de droit comparé le démontrant*, in *Rev. fr. dr. const.*, 2017, 317 ss.

³⁶ Cfr. la parte finale del quattordicesimo comma dell'articolo citato nella nota che precede.

³⁷ Così dispone l'art. 2 della Costituzione di Sonora.

³⁸ Nella prospettiva della comparazione tra le esperienze dell'America Latina, v. E. Roza Acuña, *Habeas Data costituzionale: nuova garanzia giurisdizionale del diritto pubblico latinoamericano*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2002, 1921 ss.

Stato³⁹, viene accolto dall'ordinamento costituzionale di Sonora il principio della divisione dei poteri⁴⁰.

Il diritto costituzionale sonorense traspone a livello statale l'organizzazione dei poteri che viene accolta al livello della Costituzione politica nazionale, e opera dunque una robusta attribuzione di poteri in favore del vertice istituzionale del potere esecutivo statale, così da recepire il modello del presidenzialismo⁴¹.

Ne discende che, per un verso, la disciplina costituzionale del potere legislativo contempla il Congresso dello Stato, che è formato da ventuno deputati eletti con la formula elettorale maggioritaria in collegi uninominali nonché da ulteriori dodici deputati che vengono, invece, eletti utilizzando la formula elettorale proporzionale⁴². I deputati rimangono in carica per la durata di tre anni; alcune peculiarità della disciplina superprimaria del Legislativo nello Stato di Sonora sono rappresentate dal diritto di iniziativa legislativa che compete (anche) ai consigli comunali⁴³, nonché al Tribunale supremo (organo di vertice del sistema giudiziario statale), limitatamente ai provvedimenti legislativi che riguardano l'amministrazione della giustizia⁴⁴. Inoltre, l'iniziativa legislativa nel Congresso dell'Unione spetta (anche) al Congresso dello Stato di Sonora⁴⁵.

Il fulcro dell'organizzazione dei poteri nell'ordinamento costituzionale sonorense risiede, per altro verso, nell'Esecutivo e, in particolare, nella figura istituzionale del Governatore dello Stato. Quest'ultimo esercita il potere esecutivo che, come prevede la *Magna Carta* di Sonora, è attribuito a «un solo individuo»⁴⁶. Il Governatore statale, eletto direttamente dal popolo, rimane in carica per la

³⁹ Si veda l'art. 22 della Carta costituzionale statale di Sonora, nel testo modificato nel 2014 e collocato nel Titolo III della *Magna Carta* sonorense, dedicato a sovranità dello Stato e forma di governo.

⁴⁰ Cfr. gli art. 26 ss. della Costituzione statale in esame.

⁴¹ Sul presidenzialismo in Messico v. A. Hernández Chávez (coord.), *Presidencialismo y sistema político. México y los Estados Unidos*, México, 1994, trad. it., *Presidenzialismo e sistema politico. Il Messico e gli Stati Uniti*, Roma, 1997; R. Estrada Aguilar, *México: el Régimen presidencialista*, in M. Carducci (cur.), *Il costituzionalismo «parallelo» delle nuove democrazie. Africa e America Latina*, Milano, 1999, 135 ss.; J. Carpizo, *Sistema Presidencial Mexicano: dos siglos de evolución*, Lima, 2011; D. Valadés, *El sistema presidencial mexicano. Actualidad y perspectivas*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, n. 130, gennaio-aprile 2011, 283 ss., nonché più recentemente R. Tarchi, *La forma di governo del Messico: dal presidenzialismo imperiale alla 'parlamentarizzazione' del presidenzialismo?*, in questa *Rivista*, 2017, 887 ss.

⁴² Il sistema elettorale accoglie dunque una formula mista, sulle cui caratteristiche fondamentali v. M. Mazza, *Voto, sistemi e formule elettorali*, in G.F. Ferrari (cur.), *Atlante di diritto pubblico comparato*, Torino, 2010, 33 ss., spec. 344. Nella prospettiva degli studi di diritto e politica comparati, v. F. Lanchester, *Votazioni, sistema politico e riforme istituzionali*, Roma, 1987 (*Quaderni dell'Archivio di legislazione elettorale comparata*, n. 1). L'opera classica, nella dottrina italiana, è G. Ambrosini, *Sistemi elettorali. Sistema maggioritario, rappresentanza delle minoranze, sistema proporzionale*, Firenze, 1946.

⁴³ Cfr. l'art. 53, p.to IV, della Carta costituzionale sonorense.

⁴⁴ Si veda l'art. 54 della Costituzione statale in esame.

⁴⁵ Così prevede l'art. 64, p.to I, della Costituzione di Sonora, modificato dalla revisione del 1954.

⁴⁶ Si veda l'art. 68 della Carta costituzionale statale di Sonora.

durata di sei anni⁴⁷, vale a dire il doppio della durata del mandato dei deputati del Congresso dello Stato⁴⁸. Tra gli ampi poteri del Governatore⁴⁹, spiccano il diritto di iniziativa legislativa nel Congresso dello Stato⁵⁰, la facoltà di rinviare al Parlamento statale (per una sola volta⁵¹) i provvedimenti normativi (leggi o decreti) adottati dallo stesso⁵², nonché l'esercizio del comando supremo delle forze statali⁵³.

Con riguardo al potere giudiziario nell'ordinamento costituzionale sonorense⁵⁴, esso contempla al vertice il Tribunale supremo di giustizia, e inoltre un organo permanente per l'amministrazione della giustizia, denominato Consiglio del potere giudiziario dello Stato di Sonora, il quale ha tra i suoi principali compiti istituzionali la nomina dei magistrati sonorensi di primo grado e d'appello (*id est*, i componenti dei Tribunali regionali di circuito)⁵⁵. I giudici del Tribunale supremo di giustizia sono, invece, designati dal Governatore dello Stato, sia pure con l'approvazione del Parlamento di Sonora⁵⁶. Anche da tale punto di vista, dunque, emergono i poteri assai consistenti che la Costituzione statale di Sonora attribuisce al Governatore dello Stato quale Capo dell'Esecutivo.

4. Il ruolo (rilevante) delle amministrazioni locali

Il governo locale assume nel sistema costituzionale dello Stato di Sonora una rilevanza peculiare. In particolare, il «Municipio libero» rappresenta la «base della divisione territoriale, politica e amministrativa dello Stato di Sonora»⁵⁷. Tanto i membri del Consiglio municipale che il Sindaco vengono eletti mediante suffragio popolare, diretto, libero e segreto. Si è, dunque, costituzionalizzata nell'ordinamento costituzionale di Sonora una soluzione non dissimile, quanto alle modalità di elezione del Consiglio comunale e del Sindaco, da quella adottata in

⁴⁷ Cfr. gli art. 69 e 72 della Costituzione di Sonora, quest'ultimo modificato dalla revisione della *lex fundamentalis* del 1993.

⁴⁸ V. *supra*, in questo paragrafo.

⁴⁹ Disciplinati dall'art. 79, p.ti I-XLI, della Costituzione dello Stato di Sonora nel testo più volte emendato (esattamente: nel 1954, 1956, 1969, 1977, 1983, 1984, 1992, 1994, 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 e 2017).

⁵⁰ Cfr. il p.to III della norma costituzionale statale citata nella nota che precede.

⁵¹ Nel termine improrogabile di dieci giorni utili.

⁵² In conformità alle previsioni contenute nel p.to. XXII della disposizione superprimaria indicata nelle due note che precedono.

⁵³ Sulla base del p.to XX della disposizione ora in esame.

⁵⁴ Cfr. gli art. 112 ss. della Carta costituzionale di Sonora. Per un'analisi degli ordinamenti locali, v. H.A. Concha Cantú, J.A. Caballero Juárez, *Diagnóstico sobre la Administración de Justicia en las Entidades Federativas. Un estudio institucional sobre la justicia local en México*, México, 2001 (dove dati empirici, integrati da tabelle e grafici, relativi alla pratica giurisdizionale dei tribunali locali).

⁵⁵ Si veda l'art. 120 della *Magna Carta* sonorense.

⁵⁶ Cfr. l'art. 113 della cit. *Magna Carta*.

⁵⁷ Così afferma l'art. 128, riformato nel 2001, della Costituzione di Sonora.

Italia con la legge n. 81 del 1993⁵⁸. L'ordinamento sonorense degli enti locali, tuttavia, si distingue da quello italiano nella misura in cui, nel caso di Sonora, non sono previsti enti intermedi tra l'amministrazione comunale di base e il governo statale⁵⁹. Il ruolo istituzionale svolto dall'amministrazione municipale, quale persona giuridica di diritto pubblico dotata di patrimonio proprio, è perciò particolarmente rilevante nel sistema costituzionale sonorense.

L'ambito di competenza delle amministrazioni comunali è, infatti, ampio⁶⁰. Finalità fondamentale dell'attività degli organi municipali è quella di promuovere lo sviluppo economico, sociale, politico e culturale nonché in generale il benessere degli abitanti del Comune, adeguandosi ai principi di giustizia e sicurezza giuridica. Per fare ciò, il Municipio dispone della potestà regolamentare, da esercitare in attuazione delle leggi statali, e con l'ulteriore caratteristica istituzionale per la quale i Municipi sono titolari del diritto di iniziativa legislativa nel Congresso dello Stato. Compiti particolari delle amministrazioni comunali sono, poi, quelli riguardanti, per un verso, la tutela della cultura dei gruppi etnici⁶¹ presenti sul territorio municipale, nonché, per altro verso, la creazione di imprese commerciali, con partecipazione municipale maggioritaria, per l'erogazione dei servizi pubblici locali. Gli enti locali di base hanno una notevole rilevanza anche dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, dal momento che spetta ai Municipi non soltanto il pagamento degli stipendi ai magistrati assegnati agli organi giurisdizionali locali, ma anche la messa a loro disposizione di locali e strumentazioni adeguati al concreto svolgimento delle funzioni giudiziarie⁶². Ne deriva il ruolo centrale che i Comuni rivestono sia sul piano dell'effettiva tutela dei diritti umani fondamentali, come avviene per la protezione dei diritti dei popoli e delle comunità indigeni, sia sul versante dell'organizzazione dei poteri, poiché è compito dei Municipi garantire ai magistrati locali la remunerazione nonché la disponibilità delle strutture per l'adempimento dei doveri istituzionali degli appartenenti all'ordine giudiziario.

⁵⁸ La legge cit. contiene norme sull'elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale. Nella dottrina italiana, su soggetti e organi dell'amministrazione locale, v. F. Pizzetti, *La riforma degli enti territoriali. Città metropolitane, nuove province e unioni di comuni*, Milano, 2015 (a commento della legge "Delrio" del 2014); L. Vandelli, *Il sistema delle autonomie locali*, Bologna, 2015, 6^a ed.; Id., *Quali prospettive per il sistema delle autonomie, dopo il referendum del 4 dicembre 2016*, in *Le Regioni*, 2017, 35 ss. (successivamente all'esito negativo del referendum sulla riforma costituzionale "Renzi-Boschi"); L. Vandelli, G. Gardini, C. Tubertini (cur.), *Le autonomie territoriali: trasformazioni e innovazioni dopo la crisi*, Rimini, 2017. Sul piano comparatistico, cfr. G.F. Ferrari, *Federalismo, regionalismo e decentramento del potere in una prospettiva comparata*, in *Le Regioni*, 2006, p. 589; G. Pavani, L. Pegoraro (cur.), *Municipi d'Occidente. Il governo locale in Europa e nelle Americhe*, Roma, 2006; P. Vipiana (cur.), *Tendenze centripete e centrifughe negli ordinamenti statali dell'Europa in crisi*, Torino, 2014.

⁵⁹ In tal senso dispone l'art. 128 della Costituzione statale di Sonora, nella parte finale.

⁶⁰ Cfr. i p.ti I-XLV dell'art. 136 della Costituzione di Sonora.

⁶¹ *In primis*, le comunità indigene.

⁶² Questo particolare onere posto a carico dei Municipi è disciplinato dal p.to XXXII dell'art. 136 della Costituzione sonorense.

Infine, con riguardo alla cooperazione e all'associazionismo intercomunale, ovvero ad un tema oggetto di ampio dibattito anche in Europa e, in particolare, in Italia⁶³, la Costituzione statale di Sonora prevede che, al fine della più efficace erogazione dei servizi pubblici e/o per il migliore esercizio delle funzioni corrispondenti, i Municipi possano coordinarsi, cooperando e associandosi tra loro, con la precisazione che tali forme di cooperazione/coordinamento/associazione sono suscettibili di essere create anche tra Municipi che fanno parte di Stati federati diversi, sebbene in quest'ultimo caso sia necessaria la preventiva approvazione da parte del Congresso dello Stato⁶⁴.

5. Alcune considerazioni finali

Una valutazione complessiva della Costituzione statale di Sonora evidenzia la completezza delle disposizioni concernenti il catalogo dei diritti fondamentali, che sono più estese e dettagliate rispetto a quanto avviene nella stessa Costituzione politica degli Stati Uniti Messicani. Ciò si verifica, innanzi tutto, per le previsioni riguardanti i diritti dei popoli indigeni e delle comunità indigene, ossia in un settore cruciale per la realizzazione delle disposizioni costituzionali sulla composizione pluriculturale della Nazione messicana. Di non minore rilievo, anche nel panorama comparatistico⁶⁵, sono poi le norme costituzionali sonorensi dedicate alla disciplina dei diritti umani fondamentali di terza o ultima generazione, che si aggiungono cioè ai (più tradizionali) diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.

I punti di forza del testo costituzionale di Sonora, quali quelli da ultimo menzionati, possono altresì, almeno per certi versi, essere oggetto di alcune considerazioni svolte prevalentemente in chiave problematica. Si vuole qui fare riferimento al fatto che la Costituzione è stata modificata con grande frequenza, la qual cosa rende il dettato costituzionale molto aggiornato ma, nello stesso tempo, un poco instabile nella sua formulazione⁶⁶, laddove soluzioni innovanti potrebbero raggiungersi attraverso nuove interpretazioni sistematiche delle disposizioni costituzionali vigenti⁶⁷. Da un punto di vista più generale, è proprio il carattere

⁶³ Per approfondite analisi comparate, cfr. G.C. De Martin (cur.), *L'intercomunalità in Italia e in Europa*, Padova, 2014; V. Gasparri (cur.), *L'associazionismo municipale. Esperienze nazionali e europee a confronto*, Torino, 2017.

⁶⁴ Si veda l'art. 138 della *Magna Carta* dello Stato di Sonora.

⁶⁵ V. *supra*, nel paragrafo 3.

⁶⁶ Il caso sonorensi, dunque, è da inquadrare tra le esperienze connotate da una ridotta capacità di resistenza del testo costituzionale originario, secondo la teoria dell'«analisi epidemiologica della mortalità costituzionale» elaborata da Z. Elkins, T. Ginsburg, J. Melton, *The Endurance of National Constitutions*, New York, 2009.

⁶⁷ Come, del resto, è avvenuto in Italia, dove le modificazioni costituzionali sono state nel tempo piuttosto contenute; la principale revisione del dettato costituzionale rimane, infatti, la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione nel 2001, su cui v. G.F. Ferrari, G. Parodi (cur.), *La revisione costituzionale del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo. Problemi*

assai articolato e per così dire “generoso” delle previsioni costituzionali, soprattutto in tema di diritti (umani) fondamentali, che induce a propendere per l’attribuzione a non poche (*recte*: a molte) disposizioni della Costituzione dello Stato di Sonora un valore eminentemente programmatico.

Mauro Mazza
Dip.to di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bergamo
mauro.mazza@unibg.it

applicativi e linee evolutive, Padova, 2003, ed *ivi*, sul sistema costituzionale e legislativo previgente, G.F. Ferrari, *Il regionalismo a Costituzione invariata: lo stato dell’arte all’entrata in vigore del nuovo Titolo V*, 1 ss., nonché M. Bertolissi, *Le innovazioni e le criticità del nuovo Titolo V*, in *Federalismo fiscale. Rivista di diritto ed economia*, 2011, n. 2, 11 ss. Sulla (perdurante) vitalità della *lex fundamentalis* italiana v., per esempio, G. Pasquino, *La Costituzione italiana continua a darci lezioni*, in *La Provincia pavese*, 28-12-2017; R. Morzenti Pellegrini, *Costituzione presbite. Va protetta dai miopi*, in *L’Eco di Bergamo*, 13-1-2018. Il fallimento dei tentativi di “grandi riforme” della Costituzione è evidenziato da A. Pace, *Revisioni, non riforme*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n. 1/2018 (www.associazionedeicostituzionalisti.it).